

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 107 DEL 26/01/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PRESTAZIONI DI TELECONSULTO NEUROCHIRURGICO EROGATE DALL'AZIENDA ULSS 8 BERICA A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA. BIENNIO 2026-2027.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 106/26

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con D.G.R.V. 1319 del 9 ottobre 2015 "Approvazione delle disposizioni operative per le attività, in via sperimentale, di telerefertazione per le prestazioni neuroradiologiche e di teleconsulto per le prestazioni neurochirurgiche delle strutture ospedaliere", la Regione Veneto ha emanato disposizioni operative per le attività di teleconsulto neurochirurgico nelle strutture ospedaliere, definendo la tariffa omnicomprensiva a prestazione di 100 € a copertura dei costi sostenuti, che è oggetto di compensazione tra l'Azienda richiedente e l'Azienda erogatrice;
- nel corso del 2016 è stato approvato un accordo di Area Vasta per consulenza medica di Neurochirurgia tra le ex Aziende UU.LL.SS.SS. della Provincia di Vicenza, nell'ambito del "Progetto S.Te.P. – Sistema di Teleconsulto Polispecialistico", con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione dell'assistenza neurochirurgica, ridurre i tempi e contenere i costi a livello provinciale, limitando la necessità di trasferimento dei pazienti per interventi specialistici; tale accordo è stato rinnovato fino al 31/12/2017;
- successivamente l'accordo è stato rinnovato:
 - per il biennio 2018 – 2019, con deliberazione n. 1104 del 01/08/2019;
 - per il biennio 2020 – 2021, con deliberazione n. 813 del 24/06/2020;
 - per il biennio 2022 – 2023, con deliberazione n. 997 del 27/05/2022;
 - per il biennio 2024 – 2025, con deliberazione n. 2048 del 08/11/2024;
- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, al fine di garantire la continuità delle prestazioni diagnostico-strumentali e per completare i percorsi di cura attivati per i propri assistiti, si avvale da sempre delle professionalità presenti presso l'Ospedale hub di Vicenza per l'erogazione di prestazioni in discipline ad elevata specializzazione, non disponibili presso le proprie strutture, tra le quali la Neurochirurgia.

Considerato che:

- in data 24 novembre 2025, il piano dei fabbisogni di prestazioni e consulenze sanitarie per l'anno 2026, da acquisire in regime di convenzionamento con altre ULSS del Veneto, è stato valutato positivamente dalla Direzione Strategica, includendo la convenzione in oggetto;
- con nota prot. n. 110966 del 25/11/2025, questa Azienda ha inviato all'Azienda ULSS 8 Berica una richiesta di disponibilità per il rinnovo, per il biennio 2026-2027, della convenzione in oggetto;
- che l'Azienda ULSS 8 Berica ha comunicato di aver approvato con proprio atto deliberativo n. 48 del 15/01/2026 la convenzione per prestazioni di teleconsulto neurochirurgico per il biennio 2026-2027.

Rilevato che le convenzioni in oggetto sono compatibili con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- rinnovare la convenzione per attività di teleconsulto polispecialistico neurochirurgico per il biennio 2026 – 2027, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato alla presente deliberazione;
- prevedere un impegno di spesa per ciascun anno pari a € 171.000,00 (esente IVA).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di rinnovare la convenzione per attività di teleconsulto polispecialistico neurochirurgico per il biennio 2026 – 2027, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato alla presente deliberazione;
2. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per il periodo sopra indicato, ammonta presuntivamente ad € 342.000,00, dettagliata come segue:
 - a) € 171.000,00 (esente IVA), al conto BA1500R00 “Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria”, programma di spesa n. 163, BEP 2026;
 - b) € 171.000,00 (esente IVA), al conto BA1500R00 “Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria”, programma di spesa n. 163, BEP 2027;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L. vo 14 marzo 2013, n.33.
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TELECONSULTO

POLISPECIALISTICO NEUROCHIRURGICO

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato;

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7, con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza;

PREMESSO CHE

- con D.G.R.V. 1319 del 9 ottobre 2015 *"Approvazione delle disposizioni operative per le attività, in via sperimentale, di telerefertazione per le prestazioni neuroradiologiche e di teleconsulto per le prestazioni neurochirurgiche delle strutture ospedaliere"*, la Regione Veneto ha dettato disposizioni operative, tra l'altro, per le attività di teleconsulto per le prestazioni neurochirurgiche delle strutture ospedaliere, con individuazione delle tariffe omnicomprensive, a ristoro dei costi sostenuti e che sono oggetto di compensazione tra l'Azienda richiedente e l'Azienda che effettua l'attività;

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la volontà di rinnovare, anche per il biennio 2026-2027, la convenzione per lo svolgimento delle attività di teleconsulto neurochirurgico;

- sulla richiesta sono stati acquisiti e sono agli atti i pareri favorevoli del Direttore dell'U.O.C. Neurochirurgia e del Direttore Medico Ospedaliero

dell'U.L.SS. n. 8

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'U.L.SS. n. 8 garantisce all'U.L.SS. n. 7 attività di consulenza neurochirurgica nei tempi e nei modi specificati dalla D.G.R.V. del 9 ottobre 2015 n. 1319.

Articolo 2 – Modalità di esecuzione

L'attività di consulenza viene garantita dagli Specialisti dell'U.O.C. di Neurochirurgia dell'U.L.SS. n. 8, sulle richieste provenienti dall'U.L.SS. n. 7 secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. del 9 ottobre 2015 n. 1319. Per ogni ulteriore dettaglio sull'esecuzione delle prestazioni si rinvia all'Allegato B della D.G.R.V. n. 1319.

Articolo 3 – Aspetti economici

Per ciascuna consulenza l'U.L.SS. n. 7 riconoscerà all'U.L.SS. n. 8 la tariffa omnicomprensiva di € 100,00 come da D.G.R.V. 1319 del 9 ottobre 2015.

Articolo 4 – Fatturazione

L'U.L.SS. n. 8 sulla base dei dati ricevuti dall'U.O.C. di Neurochirurgia emetterà fatture all'U.L.SS. n. 7 con cadenza semestrale previo invio dell'ordinativo elettronico NSO da parte dell'U.L.SS. n. 7.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione delle fatture che troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile

trattamento dati.

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il **Titolare** del trattamento dei dati relativi all’attività di consulenza in argomento è l’U.L.SS. n. 7.

Con separato atto l’U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8 **Responsabile del trattamento** dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7 – Aspetti assicurativi

L’U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa o ad adottare analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) che copra l’attività di consulenza oggetto della presente convenzione.

L’U.L.SS. n. 8 resterà estranea a qualsivoglia controversia tra l’U.L.SS. n. 7 ed i

pazienti e, in ogni caso, resta esclusa ai sensi dell'art. 1294 c.c. ogni solidarietà

passiva tra le Parti in relazione alle obbligazioni verso terzi

Articolo 8 – Durata

La presente convenzione ha validità biennale dall' **1/01/2026 al 31/12/2027** e potrà

essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con

l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.

Articolo 9 – Inadempimento e recesso

La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto

della presente convenzione nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti”

per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra parte a risolverla

automaticamente e di diritto.

La violazione a carico delle “Parti” e per quanto di propria competenza nella

vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente

convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra parte a

risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'U.L.SS. n. 8 a

richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente

e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche

alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con la

presente convenzione non fossero esperibili, la convenzione si risolverà

automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato

comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le “Parti”

concordano sin d'ora che l'U.L.SS. n. 8 sarà legittimata a richiedere la

corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e

legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle "Parti" nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 10 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2

della Tariffa Parte II[^] allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26

ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma

del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.

241/1990 e s.m.i..

Articolo 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le

vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali
in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del
codice civile l'art. 7 "*Aspetti assicurativi e di sicurezza*".

Letto, approvato e sottoscritto.

Li _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)